

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

In data 26 Settembre 2022 alle ore 16,30 presso la sede de "La Casa del Volontariato" in Via de Paoli nr. 19 a Pordenone, si è riunita l'Associazione "La Casa dell'autismo" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

IN SEDE STRAORDINARIA:

1) proposte di modifica dello Statuto finalizzate a:

- **adozione modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni normative del codice del terzo settore ex Dlgs 117/2017.**

IN SEDE ORDINARIA:

- 1) rinnovo cariche Consiglio Direttivo;**
- 2) delibere inerenti e conseguenti;**
- 3) trasferimento sede;**
- 4) Varie ed eventuali.**

Sono presenti: Anna Facondo, Ennio Iannelli, Diana Molek, Massimiliano Pinna, Luca Asero, Valentina Caldarelli, Maria Grazia Severino.

I seguenti soci sono rappresentati in delega: Fernando Pinna, Rosana Cecon da Diana Molek, Alessandro Felet, Valentina Nadalini e Cristiano Pinna da Massimiliano Pinna; Corradino Iannelli, Lucia Totaro e Simonetta Zagarese da Ennio Iannelli, Fabio Oliva, Lidia Morpurgo, Davide Di Donato da Anna Facondo, Francesco Battaglini da Maria Grazia Severino.

Sono assenti: Valentino Gregoris, Diego Facca, Susanna Schiavon, Manuela Minoia, Marta Drigo e Valeria Della Valentina.

Assume la presidenza a norma di statuto la sig.ra Anna Facondo la quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig. Massimiliano Pinna.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il raggiungimento del numero legale atto a deliberare a norma delle disposizioni statutarie, dunque constatata la validità della costituzione dell'assemblea, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1) proposte di modifica dello Statuto:

Vengono accolte le indicazioni della regione per le modifiche statutarie;

Viene anche accolta la modifica dell'art. 18. Si separano quindi le figure di segretario e tesoriere;

IN SEDE ORDINARIA:

1) rinnovo cariche Consiglio Direttivo:

Il Presidente, nel quadro del rinnovo delle cariche associative, indice le elezioni per il nuovo consiglio direttivo.

Le candidature pervenute sono le seguenti:

- Sig. Iannelli Ennio;
- Sig. Pinna Massimiliano;
- Sig. Oliva Fabio;
- Sig. Asero Luca.

Al termine delle elezioni risultano eletti all'unanimità i seguenti soci:

- Sig. Iannelli Ennio;
- Sig. Pinna Massimiliano;
- Sig. Oliva Fabio;
- Sig. Asero Luca.

2) delibere inerenti e conseguenti:

Il Presidente procede quindi alle relative nomine:

- Sig. Iannelli Ennio: Vice Presidente;
- Sig. Pinna Massimiliano: Segretario;
- Sig. Oliva Fabio: Consigliere;
- Sig. Asero Luca: Tesoriere.

L'assemblea procede quindi all'elezione del nuovo Presidente.

Le candidature pervenute sono le seguenti:

- Sig.ra Facondo Anna



Al termine delle votazioni risulta eletto all'unanimità alla carica di presidente la sig.ra Anna Facondo.

3) trasferimento sede:

viene comunicato il trasferimento della sede dell'associazione. La nuova sede dell'associazione sarà in via de paoli 19 a Pordenone presso i locali de "la casa del volontariato".

4) varie ed eventuali:

Viene proposta dal socio Asero, come socia onoraria, la figura della dott.ssa Monia Gabaldo, medico genetista veronese, mamma di tre ragazzi con autismo molto attiva nel mondo dell'autismo la cui presenza, all'interno della nostra associazione, garantirebbe lustro ed una discreta visibilità.

Il Comune di Azzano X ha proposto di inserire all'interno degli esercizi commerciali del proprio territorio la cosiddetta ora del silenzio in modo da permettere ai ragazzi con autismo di poter accedere al loro interno in una condizione di minore stimolazione sensoriale. Nella discussione si è deciso di portare avanti un progetto a più largo spettro che possa coinvolgere il maggior numero di attività commerciali del territorio pordenonese proponendo anche modalità per la riduzione dei tempi di attesa alle casse.

Non essendoci null'altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Pinna Massimiliano

Il Presidente

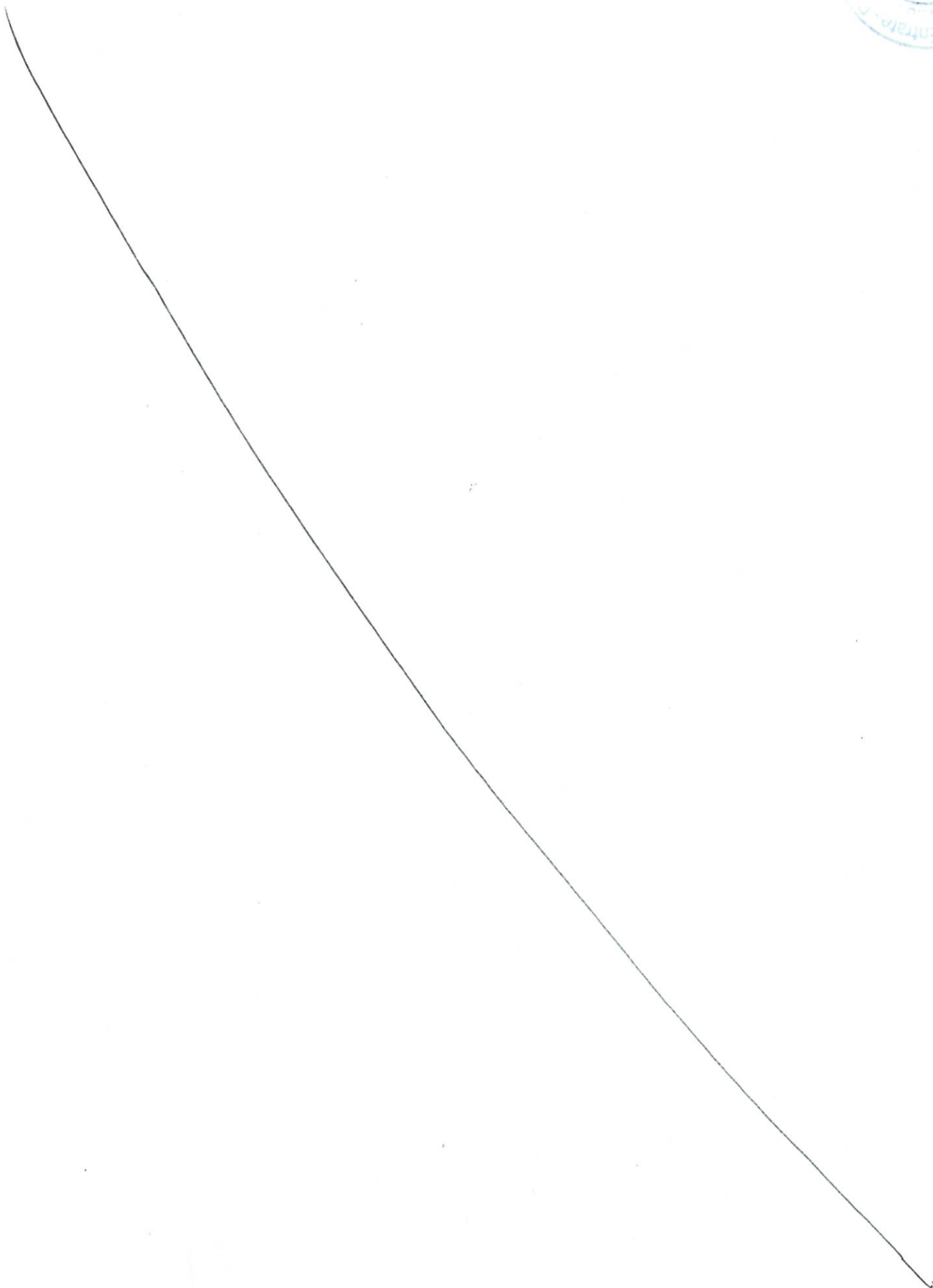
Anna Facondo

20 OTT. 2022

atto registrato a Pordenone il _____
al n° 2124 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati 1



IL FUNZIONARIO
Fabio SANTIN





allegato 1
Pordenone il 20 OTT. 2022 al
n° 2724 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € 1

STATUTO LA CASA DELL'AUTISMO – APS

Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata "LA CASA DELL'AUTISMO APS" con sede in Pordenone, di seguito detta "associazione".

La variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non né da intendersi quale modifica dello Statuto.

L' Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs 117/17, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Carattere associativo

1. LA CASA DELL'AUTISMO APS è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 4 – Finalità

LA CASA DELL'AUTISMO APS si occupa del coordinamento e del sostegno alle persone affette da autismo, sindromi dello spettro autistico ed altri disturbi dell'età evolutiva, correlate allo spettro autistico in base alle classificazioni scientifiche ed alle loro famiglie.

L'associazione è costituita esclusivamente al fine di:

- di realizzare gruppi residenziali per favorire l'emancipazione ed il benessere di persone con autismo e garantire un percorso di vita sereno e dignitoso alle persone con autismo ed alle loro famiglie. In fase di progettazione spetterà al Consiglio Direttivo determinare modalità e contenuti delle singole iniziative.
- promuovere ed organizzare tali strutture per migliorare le loro condizioni psicofisiche, in relazione alle problematiche del Durante-Dopo di noi, usufruendo di mezzi finanziari forniti dalle leggi nazionali, regionali e dagli enti locali come da iniziative promozionali sul territorio ed in generale attraverso tutti gli strumenti consentiti anche di autofinanziamento.

- adoperarsi per promuovere e mantenere stretti rapporti di collegamento e collaborazione con enti pubblici e privati nonché con associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere e realizzare una idonea rete di servizi integrati di assistenza sociale e socio-sanitaria per la presa in carico di persone con disturbi elencati all'Art.4. avendo cura che questi servizi siano al passo con lo stato dell'arte delle conoscenze sanitarie, educative e formative ed indirizzi universalmente accettati per detti disturbi neurologici dell'età infantile ed evolutiva, e le strategie di intervento rigorosamente controllate, ritenute etiche ed efficaci dalla comunità scientifica e dalle organizzazioni internazionali dei genitori.
- sensibilizzare, con qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo di informazione, l'opinione pubblica e gli organi pubblici nazionali, internazionali, regionali e locali sulle problematiche relative alla qualità della vita delle persone affette dai disturbi elencati all'Art. 4 e dei loro familiari.
- affiancarsi ad altre realtà locali regionali e nazionali e internazionali per promuovere in tal senso una rete informativa e di solidarietà internazionale.
- Promuovere e sostenere il reciproco aiuto di famigliari di persone affette da disturbi elencati all'Art. 4.
- Per la realizzazione dei progetti promuovere anche in collaborazione e/o convenzione con altre realtà pubbliche e del terzo settore, la formazione di operatori e terapisti, opportunamente selezionati dal Consiglio Direttivo, sulla base di requisiti determinati dal Consiglio stesso, per i disturbi descritti all'Art.4, vincolando le prestazioni degli operatori neo-formati per un periodo temporale da concordarsi con i medesimi, a favore degli associati con determinazioni che di volta in volta vengono assunte dal Consiglio stesso.
- promuovere la creazione e la propria partecipazione quale membro di diritto ad un comitato scientifico interdisciplinare formato da professionisti della sanità, dell'educazione e della formazione, competenti per le malattie di cui all'art.1 del presente statuto. Tale comitato avrà compiti di ricerca negli specifici ambiti e di preparazione di progetti di intervento socio-sanitari e formativi da proporre alle realtà territoriali.
- potrà farsi carico della organizzazione per i propri soci, di cicli di interventi nel campo dell'area socio-educativa, proposti e gestiti direttamente da professionisti riconosciuti nel settore.

Le attività svolte dall'associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) i) q) del D.lgs. 117/17:

- (a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- (b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/17 prestate in convenzione con enti pubblici e privati.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati
- i beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
- sono accettati con delibera del consiglio direttivo anche eventuali diritti reali di godimento a favore della Associazione.

2. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 - Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di aprile di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 - Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 - Responsabilità ed assicurazione

1. L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 9 – Ammissione

1. All'associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. I soci possono essere di tre categorie.
 - a) Soci fondatori: sono coloro che hanno dato vita all'associazione con il versamento di una somma di denaro e prestando la propria opera con specifica competenza.
 - b) Soci ordinari: sono soci ordinari tutti coloro che pagano la quota annuale
 - c) Soci sostenitori: sono soci sostenitori coloro che, oltre a pagare la quota annuale, sostengono economicamente l'associazione versando spontaneamente una quota integrativa o prestando opera di volontariato.
 - d) Soci onorari: sono persone di particolare rilievo o utilità che contribuiscono al raggiungimento degli scopi statuari.

Tutti i soci hanno eguali diritti.

I soci, per essere ammessi all'associazione, devono far domanda al consiglio Direttivo e devono accettare e sottoscrivere quanto previsto dallo Statuto. Il Consiglio Direttivo, valutata la domanda, delibera l'ammissione dei soci, i quali dovranno versare una quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale.

I versamenti fatti a qualunque titolo dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. Tutte le prestazioni rese spontaneamente dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali sono concesse a titolo gratuito e non hanno fini di lucro.

L'appartenenza all'associazione per il socio non preclude la possibilità di essere affiliato ad altra associazione nazionale o locale affine. I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro precedentemente concordato ed hanno altresì l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e di prestare il lavoro precedentemente concordato.

3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 10 - Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno diritto di voto per l'approvazione di bilancio, elezioni delle cariche e di essere eletti se maggiorenni negli organi dell'associazione.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 11 – Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

3. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

4. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 13 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000 nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 14 – Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) L'Assemblea;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) L'Organo di Controllo;
- 5) Il Revisore Legale dei Conti;

ART. 15 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (mail, lettera, fax, PEC o comunque qualsiasi mezzo che ne comprova la ricezione), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (direttivo e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 16 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'associazione.

Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; - deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare l'esclusione degli associati
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 a 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 - Il Presidente

L'Associazione è negozialmente, processualmente e moralmente rappresentata dal Presidente, salvo quanto precisato nel successivo art. 17 bis.

Egli è nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo, che lo sceglie tra i membri che lo compongono. Il suo mandato ha durata triennale ed è rieleggibile.

Il Presidente è chiamato ad attuare gli scopi dell'Associazione, come definiti nel presente statuto.

A tal fine convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, promuovendone i lavori.

Vigila sull'osservanza delle norme statutarie, attua le delibere degli organi associativi ed ha la responsabilità di custodire ed amministrare, in accordo con le determinazioni del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo, il patrimonio associativo.

Il Presidente potrà assumere autonomamente dei provvedimenti nei soli casi di necessità e di urgenza, da ratificarsi da parte del Consiglio nella prima riunione susseguente i provvedimenti.

Art. 17 bis – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri rappresentativi (negoziali, processuali e morali) attribuiti al Presidente, in via disgiunta.

Anch'egli è nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo, che lo sceglie tra i membri che lo compongono. Il suo mandato ha durata triennale ed è rieleggibile.

Nei casi di assenza o di altro impedimento del Presidente, il Vice Presidente è chiamato a sostituirlo ad ogni effetto, per consentire il funzionamento dell'Associazione al suo interno ed all'esterno.

Anch'egli è chiamato ad attuare gli scopi dell'Associazione, come definiti nel presente statuto ed a vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e sull'attuazione delle delibere degli organi associativi.

Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo può custodire ed amministrare i beni associativi, in accordo con le loro determinazioni.

Art. 18 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta aggiornata del registro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, tiene aggiornata la posizione contributiva di ciascun socio.

Art.19 - Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'associazione, in conformità alle deliberazioni, dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art.20 - l'Organo di Controllo

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Art.21 - Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 22 - Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno e depositato presso il RUNTS ed entro il 30 novembre per il preventivo.

Art. 23 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 24 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26 – Diritto d'autore e proprietà intellettuale

Il logo dell'associazione comprensivo del nome "LA CASA DELL'AUTISMO APS", il lavoro artistico e la grafica sono di proprietà dell'associazione. Sono protetti dal diritto d'autore nonché dal diritto di proprietà intellettuale. Sarà quindi assolutamente vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre il nostro logo perché frutto del lavoro e dell'intelletto dell'autore stesso. È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore.

Art. 27 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo ed approvati dall'assemblea.

Art. 28 - Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 29 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 30 – Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.